



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 247 del 22/06/2022

Esercizio delle attività enoturistiche sul territorio della regione Campania.

Firmato da: Maurizio Petracca

XI LEGISLATURA

ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' ENOTURISTICHE SUL TERRITORIO DELLA REGIONE CAMPANIA

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina, in sinergia con i programmi di sviluppo rurale dell'Unione europea e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, l'attività enoturistica regionale ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo del 12 marzo 2019 (Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica), al fine di:

- a) valorizzare le aree ad alta vocazione vitivinicola della Regione Campania;
- b) valorizzare le denominazioni vitivinicole di ciascun territorio;
- c) rafforzare l'offerta turistica regionale con l'enoturismo per integrare la conoscenza della cultura del vino con la cultura dei territori di produzione;
- d) favorire lo sviluppo delle aziende vitivinicole consentendo di ampliare le proprie attività economiche in chiave turistica anche in una prospettiva nazionale e internazionale.

Art. 2

(Attività enoturistiche)

1. Per attività enoturistiche si intendono:

- a) le attività formative ed informative, rivolte al pubblico e ai consumatori, delle produzioni vitivinicole del territorio e della conoscenza del vino, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche (DOP, IGP) nel cui areale si svolge l'attività;
- b) le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali anche in abbinamento ad alimenti.

2. La Direzione Generale per le Politiche Agricole della Regione Campania, con successivo regolamento, individua le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 1, anche svolte disgiuntamente, che rientrano nell'enoturismo e che sono assoggettate alle disposizioni di questa legge.

Art. 3

(Operatori enoturistici)

1. Possono esercitare attività di enoturismo esclusivamente le seguenti tipologie di soggetti

- a) gli imprenditori agricoli singoli o associati di cui all'articolo 2135 del codice civile esercenti attività vitivinicola che trasformano in proprio o che fanno trasformare a terzi il proprio prodotto;
- b) le imprese esercenti attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti vitivinicoli;
- c) le enoteche regionali se riconosciute

2. L'esercizio delle attività enoturistiche di cui all'articolo 2 non è consentito a:

- a) coloro che hanno riportato nell'ultimo quinquennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che ricadono nelle condizioni previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

3. E' vietato l'uso delle denominazioni di enoturismo, enoturistico e simili, anche modificate, alterate, rettificata o associate ad altre denominazioni, come marchio individuale o commerciale, insegna o ragione sociale di soggetti che non sono operatori enoturistici ai sensi di questa legge.

Art. 4

(Requisiti e standard minimi di qualità per lo svolgimento dell'attività enoturistica)

1. Per lo svolgimento dell'attività enoturistica, è richiesta la presenza di personale qualificato compreso tra il titolare e i soci dell'impresa, i familiari coadiuvanti, i dipendenti o i collaboratori esterni, purché dotati di competenza e formazione, anche sulla conoscenza delle caratteristiche del territorio ed in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) diploma di scuola secondaria di secondo grado o laurea ad indirizzo agrario o, comunque, attinenti il settore di riferimento;
- b) esperienza lavorativa almeno triennale svolta presso imprese vitivinicole;

2. Fermi restando i requisiti generali, anche di carattere igienico-sanitario e di sicurezza, previsti dalla normativa vigente, gli operatori che svolgono attività enoturistiche devono presentare i seguenti requisiti e standard minimi di qualità:

- a) apertura annuale o stagionale di un minimo di tre giorni settimanali, all'interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi;
- b) sito o pagina web aziendale, almeno in tre lingue, compreso l'italiano, contenenti gli strumenti di prenotazione delle visite;
- c) cartello da affiggere all'ingresso dell'azienda che riporti i dati relativi all'accoglienza enoturistica, gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate; il cartello deve riportare anche il logo identificativo dell'attività enoturistica regionale
- e) disponibilità di materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti, in formato digitale o cartaceo, anche con riferimento alla eventuale collaborazione tra più aziende del territorio, in almeno tre lingue, compreso l'italiano;

f) esposizione e distribuzione di materiale informativo, che può essere anche in formato digitale, sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni con denominazione di origine sia in ambito vitivinicolo e agroalimentare, sia in ambito artigianale e industriale, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l'attività enoturistica;

g) ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolte dall'operatore enoturistico.

3. L'attività enoturistica può essere svolta anche con il supporto di operatori specializzati nel settore turistico.

Art. 5

(Formazione professionale)

1. La Regione promuove iniziative in materia di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale, anche periodiche, degli operatori enoturistici o dei loro collaboratori, ai sensi della normativa regionale in tema di formazione professionale.

2. L'attività di formazione viene svolta dagli enti di formazione accreditati sulla base delle disposizioni regionali di settore. I corsi devono essere approvati dalla struttura regionale competente in materia di enoturismo e di turismo, secondo le modalità determinate dalla Giunta regionale.

Art. 6

(Attività di degustazione e abbinamento di alimenti)

1. Con apposito provvedimento la Direzione Generale per le Politiche Agricole della Regione Campania individua e disciplina le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, anche su proposta degli operatori enoturistici di cui alle lettere a), b), c) del comma 1 dell'articolo 3.

2. L'abbinamento di alimenti ai prodotti vitivinicoli aziendali deve avvenire con prodotti agro-alimentari preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, e legati alle produzioni locali e tipiche della regione, valorizzandone la stagionalità e la provenienza territoriale, anche provenienti da una rete di aziende.

3. Dall'attività di degustazione sono in ogni caso escluse le attività e gli alimenti che prefigurano un servizio di ristorazione.

Art. 7

(Programmazione integrata)

1. L'attuazione e la gestione di questa legge regionale è seguita sinergicamente dalle strutture competenti nei settori dell'agricoltura, del commercio e del turismo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

Art. 8

(SCIA)

1. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 che vogliono avviare le attività di enoturismo debbono

presentare al Comune in cui intendono svolgere l'attività la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

2. La SCIA deve indicare le attività che si intendono svolgere e i periodi di apertura; il Comune ne trasmette copia alla struttura organizzativa regionale competente.

Art. 9

(Elenco regionale degli operatori enoturistici)

1. Presso la struttura organizzativa regionale competente in materia di enoturismo è istituito l'elenco regionale degli operatori enoturistici.

2. Nell'elenco sono iscritti i soli operatori che hanno inoltrato la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 8.

3. Le modalità di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 sono stabilite con apposito provvedimento regionale.

Art. 10

(Osservatorio regionale enoturismo Campania)

Presso il Consiglio Regionale della Campania è istituito l'Osservatorio Regionale per l'Enoturismo della Campania composto da:

1 rappresentante della maggioranza consiliare

1 rappresentante della minoranza consiliare

l'Assessore Regionale all'Agricoltura o suo delegato

l'Assessore Regionale al Turismo o suo delegato

1 rappresentante di Unioncamere Campania

1 rappresentante dei Consorzi di Tutela riconosciuti a livello ministeriale

1 rappresentante delle principali organizzazioni di categoria dell'Agricoltura

1 rappresentante delle principali organizzazioni di categoria del Turismo

1 rappresentante degli ordini professionali (Enologi, Periti Agrari, etc)

Art. 11

(Vigilanza e controllo)

1. Fatte salve le competenze di altri soggetti indicati nella normativa statale e regionale, in particolare in materia di igiene, sicurezza alimentare e degli ambienti di lavoro, i Comuni esercitano la vigilanza sull'osservanza di questa legge.

2. I Comuni sono tenuti ad effettuare, annualmente, una specifica attività di controllo

3. I Comuni trasmettono alla Regione, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione sull'attività di controllo e vigilanza posta in essere nell'anno precedente.

4. Le modalità di svolgimento dei controlli di cui ai commi 2 e 3 sono stabilite con delibera di Giunta regionale.

Art. 12

(Sanzioni amministrative pecuniarie)

1. Chiunque faccia uso delle denominazioni di enoturismo, enoturistico e simili, anche modificate, alterate, rettifiche o associate ad altre denominazioni, come marchio individuale o commerciale, insegna o ragione sociale di soggetti che non sono operatori enoturistici ai sensi di questa legge è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 a euro 10.000,00.
2. Chiunque svolga le attività di enoturismo senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 8, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00. Il Comune dispone la chiusura dell'attività svolta senza titolo abilitativo. L'attività di enoturismo non può essere intrapresa dall'imprenditore responsabile dell'infrazione di cui a questo comma nei successivi dodici mesi.
3. Chiunque svolga le attività di enoturismo senza i requisiti e gli standard minimi di qualità di cui all'articolo 4, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00.
4. L'operatore enoturistico è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00 per:
 - a) mancato rispetto delle modalità di esercizio dell'attività indicate nella SCIA;
 - b) mancata esposizione al pubblico della SCIA;
 - c) utilizzo di prodotti non conforme a quanto stabilito dall'articolo 6.
5. Per l'accertamento e la contestazione delle infrazioni a questa legge si applica la specifica per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale.

Art. 13

(Sospensione e cessazione dell'attività)

1. Nel caso di accertamento di una delle violazioni indicate al comma 3 dell'articolo 11, il Comune sospende l'esercizio dell'attività enoturistica per un periodo compreso tra i dieci e i trenta giorni.
2. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al comma 3 dell'articolo 11, il Comune dispone la cessazione dell'attività.
3. I provvedimenti di sospensione e di cessazione sono comunicati al Prefetto per gli effetti di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382).
4. I provvedimenti di sospensione e cessazione sono comunicati altresì alla struttura organizzativa regionale competente.

Art. 14

(Disposizioni transitorie)

1. Le aziende già in attività non presentano una nuova SCIA ai sensi dell'articolo 8 e si adeguano alle disposizioni di questa legge entro dodici mesi dalla entrata in vigore della stessa.

Art. 15

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Art. 16

(Norma finale)

1. Per quanto non previsto da questa legge si applicano le disposizioni dei commi 502, 503, 504 e 505 dell'articolo 1 della legge 205/2017 e del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo del 12 marzo 2019.